

Zero Pensieri

Assicurazione Responsabilità Civile della Vita Privata

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Responsabilità Civile della vita privata

 **ARCA ASSICURAZIONI**

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Zero Pensieri

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre i danni causati ai terzi nel compimento dei fatti della vita privata da parte dell'assicurato e dei componenti della sua famiglia di diritto e di fatto. La polizza può essere integrata dalle garanzie tutela legale vita privata, tutela legale contrattuale e dal pack protezione digitale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità Civile della vita privata: offre copertura finanziaria dai danni accidentalmente causati, dall'assicurato e dal suo nucleo familiare, ai terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nell'ambito della vita privata. Sono inoltre coperti i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione.

Garanzie supplementari

Tutela legale:

- ✓ Tutela legale vita privata
- ✓ Tutela legale contrattuale

Pack protezione digitale:

- ✓ Assistenza malware (virus informatici)
- ✓ Assistenza per Cyber Bullismo
- ✓ Lesione della reputazione

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale/somma assicurata)



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.
- ✗ I danni a terzi, ovvero tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi e le persone di cui l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

Tutela legale: il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere.

Pack Protezione Digitale: i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il computer notebook o Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto dalla presente polizza nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei programmi.



Dove vale la copertura?

- ✓ Responsabilità Civile della vita privata: la polizza vale per il mondo intero.

Tutela legale:

- in caso di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- in caso di controversie contrattuali le garanzie si intendono prestate per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- in caso di vertenze relative all'utilizzo del web e di Social e Media network sono coperte le spese sostenute per i sinistri accaduti in tutto il mondo, sempreché il foro competente si trovi in tutto il mondo, foro competente Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Pack Protezione Digitale: l'assicurazione opera in Italia.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

Assicurazione Responsabilità Civile della vita privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Zero Pensieri
10 Febbraio 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

OPZIONI CON PAGAMENTI DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Tutela legale: Sezione 3, pg. 13 di 27

Pack protezione digitale: Sezione 4, pg. 16 di 27



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA – sono esclusi i danni: da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei, sport motoristici; derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali; da furti commessi da terzi anche qualora siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato; da detenzione o impiego di sostanze radioattive; da inquinamento; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; ai trasportati su veicoli a motore; a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate; da detenzione o da impiego di esplosivi; a cose di terzi derivanti da incendio o scoppio di cose dell'assicurato; derivanti dall'esercizio della caccia; provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco; derivanti da violazione di contratti di lavoro; conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra; provocati da campi elettromagnetici; provocati da insalubrità dei locali; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; Proprietà e detenzione di armi da fuoco, esercizio della caccia. Danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile e di cavalli da sella, danni alle persone che li cavalcano. Responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali per danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico, responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata. Responsabilità civile dell'assicurato, nella sua qualità di trasportato su veicolo o natante a motore di proprietà altrui, danni ai mezzi stessi e danni riconducibili alla circolazione. Responsabilità per danni a terzi da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, danni da gelo, umidità e stitilicidio. **TUTELA LEGALE**, per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia fiscale e amministrativa; per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive; per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per controversie derivanti dalla proprietà, compravendita e dalla circolazione stradale, navale e di aeromobili relativa a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria; per fatti dolosi delle persone assicurate; per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale; per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione; per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non direttamente utilizzati dall'assicurato; per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; solo in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; per qualsiasi controversia relativa alla locazione e diritti reali relativi a immobili o parti di essi; per controversie contro la compagnia e ARAG; per controversie contrattuali contro Arca Vita

S.p.A. e le sue Società controllate e l'Istituto Bancario Intermediario della polizza. **PACK PROTEZIONE DIGITALE** - Assistenza malware (virus informatici) e lesione della reputazione, circostanze note all'assicurato al momento della stipula della polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un sinistro; dolo dell'assicurato, del contraente, dei suoi familiari, eccetto i minori di cui l'assicurato deve rispondere; guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastrutture server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'assicurato; vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del sistema informatico dell'assicurato; atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o disposizioni di autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo; scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità; multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie; utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti; utilizzo di servizi di cloud computing; raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili; ogni tipo di operazione avente a oggetto denaro, titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante; i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i programmi andati distrutti o danneggiati; i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto; ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto. Assistenza per Cyber Bullismo le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà; alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle prestazioni; di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, e di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente; di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari dal Disturbo post traumatico da stress (check-up); di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni; di dolo dell'assicurato, del contraente, dei suoi familiari, eccetto i minori di cui l'assicurato deve rispondere. Assistenza malware (virus informatici) e Assistenza per Cyber Bullismo danni conseguenti a un ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato; per coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità; per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto, inoltre, sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA: Conduzione delle abitazioni in locazione ai figli dell'Assicurato. Responsabilità dei terzi ai quali l'Assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici, Responsabilità civile dell'Assicurato, limitatamente ai danni fisici derivanti dall'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti di età inferiore ai 18 anni, Danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, Danni a cose nello svolgimento di attività di Bed & Breakfast: € 150,00. Circolazione con hoverboard, segway, monopattini e monowheel: € 250,00. Invalidità permanente a seguito di lesioni personali subiti in occasione di lavoro o di servizio da collaboratori familiari: 6%.

Scoperti - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA: Danni da furto cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'Assicurato su fabbricati di proprietà adibiti ad abitazione civile, Danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'Assicurato: 10% minimo € 500,00 massimo 10% del massimale assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Zero Pensieri si rivolge alle persone fisiche e alle persone giuridiche che intendono assicurare una persona fisica e il relativo nucleo familiare, in relazione alla responsabilità civile della vita privata da imprevisti, compresi quelli che si potrebbero incontrare navigando in rete.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20,45% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Responsabilità civile: 22,5%. Tutela Legale: 21,25%. Assistenza: 10%. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<i>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non e' tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico.</i>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Zero Pensieri

Assicurazione Responsabilità Civile della Vita Privata
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Con **Zero Pensieri** di Arca Assicurazioni proteggi te e il tuo nucleo familiare, compresi eventuali figli minorenni non conviventi, **dai danni causati involontariamente ad altre persone o ai loro beni**.

Oltre alla garanzia principale "**Responsabilità Civile della vita privata**" puoi scegliere se acquistare ulteriori garanzie, per una protezione totale:

- **Tutela legale:** Ti aiuta a far valere i tuoi diritti nella vita di tutti i giorni, anche in caso di controversia di natura contrattuale, o se hai necessità di difenderti in un procedimento penale.
- **Pack Protezione Digitale:** Assistenza Malware: hai un'assistenza tecnica telefonica dedicata a cui rivolgerti per risolvere malfunzionamenti del tuo pc dovuti a virus.
- **Assistenza per cyberbullismo:** ti aiuta nelle pratiche necessarie per sporgere denuncia e ti supporta nel richiedere assistenza psicologica per superare l'eventuale disturbo post traumatico da stress.
- **Lesione della reputazione:** hai un indennizzo delle spese sostenute per rimuovere da Internet i contenuti, lesivi della tua sfera personale o di quella di un appartenente al tuo nucleo familiare.

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-484343

Per denunciare sinistri relativi a
RC della Vita Privata



800-012529

Assistenza sulle garanzie Malware
e/o Cyberbullismo comprese
nel Pack Protezione Digitale



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"
del sito www.arcassicura.it



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**

E per effettuare:



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"
del sito www.arcassicura.it



è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Indice

Glossario	5
1 Norme che regolano il contratto in generale	7
2 Responsabilità Civile della Vita Privata	10
3 Tutela Legale	14
4 Pack Protezione Digitale	17
5 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	21
Norme di legge richiamate in polizza	25
Modalità per la richiesta di Assistenza	28
Modulo di denuncia	29

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

CASO ASSICURATIVO: il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'Assicurazione di Tutela Legale.

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di UnipolAssistance costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le prestazioni previste in polizza.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

COMPUTER DESKTOP: tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.

COMPUTER NOTEBOOK: computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE: sia i beni materiali sia gli animali.

CYBER BULLISMO: atto aggressivo e intenzionale condotto da un individuo o un gruppo di individui usando varie forme di contatto elettronico (sms, mail, chat, ecc.) ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi.

DANNO EXTRA CONTRATTUALE: danno ingiusto conseguente al fatto illecito.

DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS: insieme delle forti sofferenze psicologiche che si strutturano come conseguenza di forme di cyber bullismo.

FABBRICATO: intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali assicurati), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti ad orto o a giardino o a frutteto, compresi alberi d'alto fusto e le strade private) nonché le attrezzature sportive e per i giochi.

FRANCHIGIA: parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

MALWARE: software intrusivi e malevoli, tra cui a esempio la categoria dei virus informatici, atti a interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

NUCLEO FAMILIARE: coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, figli minorenni anche se non conviventi e i soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'assicurato.

POLIZZA: documento che prova l'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PREMIO: prestazione in denaro dovuta dal contraente alla compagnia.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

SISTEMA INFORMATICO: insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di

base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dell'assicurato per il trattamento automatico dei dati e dei dati personali.

UNICO CASO ASSICURATIVO: uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili a un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti.

UNIPOLASSISTANCE: UnipolAssistance s.c.r.l., la quale ha sede in C.so Massimo D'Azeglio, 14 - 10125 - Torino - tel. 011.6523111 - fax 011.658652, è la struttura organizzativa di cui la Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri di assistenza. L'Assicurato ha facoltà di prendere contatto con la Centrale Operativa di UnipolAssistance per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

VALORE IN LITE: valore oggetto di richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prova. Tale definizione rileva all'attivazione della prestazione garantita.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA.

Il prodotto prevede una garanzia base, sempre operante, per la Responsabilità civile della vita privata. Il CONTRAENTE può personalizzare la copertura scegliendo di acquistare le garanzie:

- Tutela legale della vita privata;
- Tutela legale contrattuale (acquistabile solo se presente la garanzia Tutela legale della vita privata);
- Pack Protezione Digitale (acquistabile solo se presente la garanzia Tutela legale della vita privata).

Le coperture acquistate formano un unico contratto e sono indicate in POLIZZA per ciascun ASSICURATO.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate **sono esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA e **valgono esclusivamente** per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE**Art. 3 - Decorrenza del contratto**

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla COMPAGNIA.

Art. 4 - Durata del contratto 🔍 [1]

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, **in assenza di disdetta** da parte dell'ASSICURATO o da parte della COMPAGNIA, la durata del contratto viene **prorogata per 1 (uno) anno** e così successivamente.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



[1]: La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza? Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente^[2]

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario.

Il versamento del PREMIO può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, se il CONTRAENTE, al momento della stipula del contratto, autorizza la banca, "in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti" con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il PREMIO alla firma di questo contratto e per i premi successivi. L'eventuale estinzione del conto corrente o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata alla COMPAGNIA almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il CONTRAENTE è tenuto a concordare con la COMPAGNIA la nuova forma di pagamento del PREMIO.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente o mensilmente.

Qualora il CONTRAENTE decida di **optare per il frazionamento mensile del PREMIO, deve comunicarlo all'atto di sottoscrizione della POLIZZA**. Il titolo di emissione avrà una durata compresa tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni, quindi l'importo della prima rata dipenderà dalla data di emissione della POLIZZA. A partire poi dal terzo mese il CONTRAENTE comincerà a pagare l'importo mensilizzato; pertanto, il primo anno verranno addebitate sul conto corrente del CONTRAENTE 11 (undici) rate così suddivise: 1 (una) rata alla sottoscrizione + 10 (dieci) rate successive. Per le annualità successive saranno addebitate 12 (dodici) mensilità a partire dal mese di rinnovo.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo, sempreché siano avvenute in senza dolo o colpa grave. La COMPAGNIA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 11 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in **buona fede** dall'ASSICURATO.

Art. 12 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.



[2]: Cos'è il premio? Il premio, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

ALTRE NORME

Art. 13 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 14 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 15 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

Art. 16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

Art. 17 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO

Art. 19 - Oggetto della garanzia

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO e i componenti del suo NUCLEO FAMILIARE, nei limiti dei massimali indicati in POLIZZA, di quanto siano tenuti a versare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per **i danni cagionati involontariamente a terzi per:**

- morte;
- lesioni personali;
- danneggiamenti a COSE;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere salvo quanto previsto dal successivo punto v).

Si precisa che i danni provocati in conseguenza della **partecipazione ad attività organizzate da associazioni di volontariato o da istituti scolastici** sono in garanzia **solo per l'eccedenza e la scoperta** delle polizze di ASSICURAZIONE della responsabilità civile delle predette associazioni e istituti.

I danni da **conduzione delle abitazioni in locazione ai figli dell'ASSICURATO** che, per esigenze di studio o tirocinio, risiedono temporaneamente in altre località sono in garanzia con una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**.

Sono compresi nell'ASSICURAZIONE i rischi inerenti:

- a) a modellismo in genere, anche a motore, **per finalità ricreative** ivi incluse la partecipazione a gare dilettantistiche, prove e manifestazioni; nonché l'uso, nel rispetto delle normative vigenti, di droni **a scopo di svago** e in modalità VLOS (**a vista e senza ausili ottici/elettronici**);
- b) a proprietà e detenzione di armi da fuoco, purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa da parte dell'ASSICURATO munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili, ma **escluso l'esercizio della caccia**;
- c) a proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psichico/fisico siano persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'ASSICURATO stesso;
- d) a pratica di attività sportive, **a eccezione dei casi previsti dall'Art. 21 - Rischi esclusi, punto a)**;
- e) alla responsabilità derivante a terzi ai quali l'ASSICURATO abbia affidato i figli minori, per i fatti commessi da questi ultimi;
- f) a danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella **con esclusione dei danni alle persone che li cavalcano**; è compresa altresì la responsabilità dei terzi ai quali l'ASSICURATO abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, **purché tale custodia non costituisca attività professionale**.
Tale estensione è prestata con una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**^[3]
- g) a responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se



[3]: Es: Come viene applicata la franchigia per danno causato dal mio cane di proprietà? Valore del danno: € 1.500,00. Franchigia di € 150,00 come previsto dall'Art. 20 - Oggetto della garanzia, punto f). Rimborso della COMPAGNIA per il danno: € 1.500,00 – € 150,00 = € 1.350,00

intercomunicanti con abitazioni civili di proprietà dell'ASSICURATO, ubicate nel Territorio Italiano, per danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico, **esclusa ogni responsabilità professionale** inerente all'attività in essi esercitata;

- h) a danni da incendio, esplosione e scoppio a COSE di terzi che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;
- i) alla responsabilità civile dell'ASSICURATO in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura, del motociclo, del natante, comprese roulottes, carrelli trainabili e attrezzature, stazionanti in garage o aree private; la copertura comprende i danni ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'ASSICURATO;
- j) alla responsabilità civile dell'ASSICURATO, nella sua qualità di trasportato su veicolo o natante a motore di proprietà altrui; **esclusi** comunque **i danni ai mezzi stessi e i danni riconducibili alla circolazione**;
- k) alla responsabilità civile dell'ASSICURATO, limitatamente ai danni fisici, con una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**, ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile, all'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo NUCLEO FAMILIARE di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, la garanzia è subordinata all'esistenza, al momento del SINISTRO, di una valida ASSICURAZIONE per la responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, ed è operante esclusivamente a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'ASSICURAZIONE obbligatoria;
- l) alla responsabilità civile dell'ASSICURATO e del coniuge non legalmente separato nella loro qualità di proprietari di fabbricati adibiti ad abitazione civile, ubicati nel Territorio Italiano. La garanzia è estesa ai danni derivanti da caduta da neve o ghiaccio dai tetti, nonché per danni a terzi causati da caduta di porzioni del FABBRICATO compresi pannelli solari, antenne radiotelevisive o radioamatoriali installate in modo fisso;
- m) ai danni da furto cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'ASSICURATO su fabbricati di proprietà adibiti ad abitazione civile, ubicati nel Territorio Italiano. **Tale estensione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni SINISTRO e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato**;
- n) ai danni da interruzione o sospensione di attività industriali, agricole, commerciali o di servizi, purché derivante da SINISTRO indennizzabile ai sensi del presente Art. 19 - Oggetto della garanzia, punto l);
- o) alla responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, con **l'applicazione di una FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'ASSICURATO, ubicati nel Territorio Italiano, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio**;
- p) ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'ASSICURATO, ubicati nel Territorio Italiano; **tale estensione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni SINISTRO e fino alla concorrenza del 10% del massimale ASSICURATO**;
- q) alla committenza a terzi per lavori di straordinaria manutenzione, relativamente ai fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'ASSICURATO, ubicati nel Territorio Italiano, compresi ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, purché eseguiti con le prescritte licenze edilizie;
- r) alla committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza di fabbricati adibiti ad abitazione civile di proprietà dell'ASSICURATO, ubicati nel Territorio Italiano, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- s) a eventuali danni a terzi che colf e badanti dovessero causare in occasione di lavoro o di servizio durante lo svolgimento delle loro mansioni in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO;
- t) alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico;
- u) alla circolazione con hoverboard, segway, monopattini e monowheel, tali veicoli dovranno essere dotati di segnalatore acustico e con un motore elettrico avente potenza nominale massima non

superiore a 500watt. **La copertura è prestata con un limite di € 150.000,00 (centocinquantamila) per SINISTRO e una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) per danni a COSE.**

Si precisa che l'utilizzo di tali mezzi di micromobilità è subordinato al rispetto delle norme di legge relative alla conformità del mezzo e alle regole di utilizzo dello stesso da parte del conducente;

- v) ai danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i fruitori del servizio, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast nel FABBRICATO adibito a residenza abituale dell'ASSICURATO **nel limite del massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila).**

L'ASSICURAZIONE comprende i danni derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione dei locali e delle relative pertinenze;
- dalla somministrazione di cibi e bevande;
- dal deterioramento o dalla sottrazione delle COSE consegnate o non consegnate dal cliente all'ASSICURATO, **fino al raggiungimento di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO e per anno.** I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

Relativamente ai danni a COSE, il pagamento del risarcimento è effettuato con la detrazione di una **FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO.**

La garanzia non vale per denaro, titoli di credito e i documenti che in genere rappresentano valori, per veicoli e natanti in genere e per le COSE in essi contenute.

La garanzia è operativa a condizione che l'attività sia regolarmente denunciata e venga svolta sulla base della normativa regionale vigente e che il numero dei posti letto non sia superiore a 12 (dodici).

In caso di abitazione in condominio, comproprietà o multiproprietà l'ASSICURAZIONE, di cui al presente articolo, si intende prestata a favore del solo ASSICURATO tanto per i danni dei quali lo stesso debba rispondere in proprio, quanto per la quota proporzionale a suo carico, di danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti.

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO e il coniuge non legalmente separato, **fino alla concorrenza di € 500.000,00, (cinquecentomila) per SINISTRO e per anno assicurativo**, delle somme a cui egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle COSE di terzi da incendio, esplosione e scoppio derivanti da fabbricati di proprietà adibiti ad abitazione civile, ubicati nel Territorio Italiano.

Sono considerati terzi i collaboratori familiari che, limitatamente **alle lesioni personali** dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 20 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati terzi ai fini dell'ASSICURAZIONE responsabilità civile:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di ASSICURAZIONE, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone della cui opera l'ASSICURATO si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 19 - Oggetto della garanzia.

Art. 21 - Rischi esclusi

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali, salvo quanto previsto all'Art.19 - Oggetto della garanzia, punto f);
- c) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o

omissiva dell'ASSICURATO;

- d) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- e) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto all'Art. 19 - Oggetto della garanzia, punto p);
- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. 19 - Oggetto della garanzia, lettera t) e u);
- g) ai trasportati su veicoli a motore salvo quanto previsto all'Art. 19 - Oggetto della garanzia, punti j) e k);
- h) a COSE altrui che l'ASSICURATO detenga a qualunque titolo salvo quanto previsto all'Art. 19 - Oggetto della garanzia, punto i);
- i) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
- j) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- k) a COSE di terzi derivanti da incendio o scoppio di COSE dell'ASSICURATO salvo quanto previsto all'Art. 19 - Oggetto della garanzia punto i);
- l) derivanti dall'esercizio della caccia;
- m) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- n) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- o) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- p) provocati da campi elettromagnetici;
- q) provocati da insalubrità dei locali;
- r) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- s) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. 19 - Oggetto della garanzia, punto n);
- t) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 22 - Pluralità di assicurati

Il massimale indicato in POLIZZA rappresenta il massimo esborso della COMPAGNIA per ogni SINISTRO cui si riferisce la domanda di risarcimento; resta convenuto che, qualora l'ASSICURAZIONE venga prestata per una pluralità di assicurati, in nessun caso la COMPAGNIA risponderà per una somma superiore a detto massimale nel caso di corresponsione di più assicurati tra loro.

Art. 23 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE si intende operante per il mondo intero.

(Operante solo se richiamata in polizza)

GARANZIA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA

(Operante solo se richiamata in POLIZZA)

COSA È ASSICURATO

Art. 24 - Oggetto della garanzia

- a) La COMPAGNIA, alle condizioni della presente POLIZZA **nei limiti del massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per CASO ASSICURATIVO senza limite annuo**, assicura le spese, anche se non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri avvenuti nell'ambito della vita privata anche in qualità di utente del web e di Social e Media network, **nei casi indicati nella presente sezione**.
- b) Tali spese sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del CASO ASSICURATIVO nel rispetto di quanto previsto **dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO ed il legale che stabiliscono compensi professionali**;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'ASSICURATO, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 52 - Gestione del caso assicurativo, lettera d);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 52 - Gestione del caso assicurativo, lettera e);
 - le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia.

È **garantito** l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 50 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, lettera c).

Art. 25 - Ambito vita privata

Le garanzie valgono per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a COSE subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 26 - Ambito fabbricato

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di tutti i fabbricati o parte di essi, purché direttamente utilizzati, ovvero non concessi a terzi a titolo gratuito, oneroso o in qualsiasi altra forma.

Le garanzie valgono per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a COSE subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 27 - Delimitazioni dell'oggetto della garanzia

- a) L'ASSICURATO è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del CASO ASSICURATIVO;

- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

b) La COMPAGNIA non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali (articolo 541 Codice di Procedura Penale).

c) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi**

Art. 28 - Insorgenza del caso assicurativo

a) Ai fini della presente POLIZZA, per insorgenza del CASO ASSICURATIVO si intende:

- per l'esercizio di pretese al **risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento** che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi **il momento in cui l'ASSICURATO, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
- in presenza di **più violazioni** della stessa natura, per il momento di insorgenza del CASO ASSICURATIVO si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

b) La garanzia assicurativa **viene prestata**

- per i casi assicurativi che siano insorti: **durante il periodo di validità della POLIZZA**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della POLIZZA**, in tutte le restanti ipotesi.

c) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla COMPAGNIA o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 50 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

d) **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'ASSICURAZIONE fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

e) Si considerano a tutti gli effetti come unico CASO ASSICURATIVO:

- **vertenze** promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto **domande identiche o connesse**;
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate** e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo **massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

GARANZIA TUTELA LEGALE CONTRATTUALE

(Operante solo se richiamata in POLIZZA)

COSA È ASSICURATO

Art. 29 - Oggetto della garanzia

A integrazione di quanto riportato agli Artt. 25 - Ambito vita privata e 26 - Ambito FABBRICATO delle presenti condizioni d'ASSICURAZIONE, le garanzie vengono estese per sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il VALORE IN LITE sia superiore a € 200,00 (duecento) e inferiore a € 52.000,00 (cinquantaduemila). Fermo il resto.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 30 - Rischi esclusi

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale e amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;

- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà, compravendita e dalla circolazione stradale, navale e di aeromobili relativa a veicoli soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'ASSICURATO viene perseguito in sede penale;
- j) per qualsiasi CASO ASSICURATIVO inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- k) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non direttamente utilizzati dall'ASSICURATO;
- l) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; solo in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per qualsiasi controversia relativa alla locazione e diritti reali relativi a immobili o parti di essi;
- n) per controversie contro la COMPAGNIA e ARAG.
- o) per controversie contrattuali contro Arca Vita S.p.A. e le sue Società controllate e l'Istituto Bancario Intermediario della POLIZZA.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 31 - Recupero di somme

- a) Spettano integralmente all'ASSICURATO i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
- b) Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 32 - Estensione territoriale

- a) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'ASSICURAZIONE vale per i casi assicurativi che insorgono in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- b) Nell'ipotesi di controversie contrattuali le garanzie si intendono prestate per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- c) Nell'ipotesi di vertenze relative all'utilizzo del web e di Social e Media network sono coperte le spese sostenute per i sinistri accaduti in tutto il mondo, sempreché il foro competente si trovi in tutto il mondo, foro competente Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 33 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste agli Artt. 25 - Ambito vita privata e 26- Ambito FABBRICATO delle presenti condizioni di ASSICURAZIONE, che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate all'ASSICURATO, ai suoi familiari, ai conviventi, al coniuge non legalmente separato, i figli minorenni anche se non conviventi e i soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'ASSICURATO.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa POLIZZA le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'ASSICURATO.

(Operante solo se richiamata in polizza)

COSA È ASSICURATO

Art. 34 - Oggetto della garanzia “Assistenza malware (virus informatici)”

La COMPAGNIA si obbliga a fornire una prestazione di assistenza per la risoluzione di **malfunzionamenti software del COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP** di proprietà dell'ASSICURATO, o dagli appartenenti al suo NUCLEO FAMILIARE, causati da introduzione di MALWARE, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP.

La prestazione viene erogata a condizione che il MALWARE:

- a) causi la distruzione o il danneggiamento del COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento;
- b) sottragga, distrugga o danneggi dati in esso contenuti.

La COMPAGNIA, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l., e della sua CENTRALE OPERATIVA, come meglio precisato all'Art. 53 - Modalità per richiedere le prestazioni.

La CENTRALE OPERATIVA provvede a mettere in comunicazione telefonica l'ASSICURATO con un tecnico informatico che risolve, se possibile, il malfunzionamento mediante intervento da “remoto”, ovvero **mediante operazioni svolte a distanza sul COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP tramite connessione con una rete informatica e con l'utilizzo di speciali programmi e tecnologie**.

Nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante intervento da “remoto” non è previsto alcun intervento diretto presso l'Abitazione.

La prestazione opera fino a un massimo di 2 (due) volte per annualità assicurativa.

Art. 35 - Oggetto della garanzia “Assistenza per Cyber Bullismo”^[4]

La COMPAGNIA si obbliga a fornire all'ASSICURATO o ai suoi Familiari una prestazione di assistenza in caso di **DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS** manifestato dall'ASSICURATO o dagli appartenenti al suo NUCLEO FAMILIARE in conseguenza di un atto di CYBER BULLISMO.

La COMPAGNIA, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l., e della sua CENTRALE OPERATIVA, come meglio precisato all'Art. 53 - Modalità per richiedere le prestazioni.

La CENTRALE OPERATIVA provvede a:

- a) fornire all'ASSICURATO **consulenza telefonica** con professionisti abilitati in materia:
 - **burocratico/amministrativa**: denuncia degli atti di CYBER BULLISMO presso le autorità competenti (polizia postale, autorità garante, ecc), denuncia dell'evento presso la COMPAGNIA, ecc;
 - **di norme vigenti in tema di privacy** (tutela dei dati personali; violazione dei dati sensibili; ecc). La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica;
- b) fornire all'ASSICURATO una **consulenza medica telefonica** e a **segnalare professionisti** e Strutture Sanitarie a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica. Se ritenuto necessario, l'Équipe medica mette in contatto l'ASSICURATO con uno **psicologo/psicoterapeuta** convenzionato che gli fornirà:
 - i consigli e i suggerimenti relativi al suo stato di salute;



[4]: Mio figlio ha ricevuto un'e-mail di minacce: è possibile attivare la copertura di Assistenza “Cyber Bullismo”? No, si può parlare di Cyber Bullismo solo in caso di compimento ripetuto di atti di aggressione mediante contatto elettronico. Inoltre, il presupposto necessario per l'attivazione della garanzia è che la vittima abbia manifestato un disturbo post traumatico da stress a seguito di tali atti.

- l'indicazione dei nominativi di psicologi nei pressi della sua Abitazione;

c) fornire all'ASSICURATO una **consulenza legale telefonica** e a **segnalare professionisti** abilitati in materia legale, nell'ambito delle forme di tutela preventiva e difesa connesse agli atti di CYBER BULLISMO.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica;

d) inviare una **baby-sitter/collaboratrice familiare** presso l'Abitazione per prestare assistenza ai figli minorenni qualora, a causa dell'impossibilità dell'ASSICURATO di provvedervi personalmente, si renda necessaria la presenza temporanea di personale di supporto.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi relativi per un **periodo non superiore a 24 (ventiquattro) ore lavorative, anche non consecutive, per evento.**

e) inviare uno **psicologo/psicoterapeuta presso l'abitazione** per valutare le condizioni psichiche dell'ASSICURATO e/o dei suoi familiari e fornire un sostegno psicologico.

Qualora in seguito al primo colloquio il professionista incaricato ne ravvisi la necessità, la prestazione potrà proseguire con un trattamento del DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS presso lo studio di uno psicoterapeuta convenzionato.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi relativi:

- al primo colloquio effettuato presso l'abitazione;

- ai colloqui successivi, **da effettuarsi presso lo studio medico convenzionato entro e non oltre 3 (tre) mesi dal momento in cui è stato effettuato il primo colloquio, fino a un massimo per evento di € 500,00 (cinquecento) per singolo ASSICURATO ed € 1.000,00 (mille) complessivi per ASSICURATO e per NUCLEO FAMILIARE;**

La Prestazione è erogata per un massimo di 2 (due) eventi per annualità assicurativa.

Sono a carico dell'ASSICURATO i costi dei successivi colloqui eventualmente concordati tra lo ASSICURATO e professionista incaricato dalla CENTRALE OPERATIVA.

Sono a carico dell'ASSICURATO i costi delle successive consulenze eventualmente concordate tra l'ASSICURATO e professionista incaricato dalla CENTRALE OPERATIVA, di cui alle lettere a), b) e c) **per le quali ciascuna prestazione è erogata 1 (una) sola volta per annualità assicurativa.**

Ciascuna prestazione opera 1 (una) sola volta per annualità assicurativa.

Art. 36 - Oggetto della garanzia "Lesione della reputazione"

La COMPAGNIA indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall'ASSICURATO o dagli appartenenti del suo NUCLEO FAMILIARE per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica o quella di un membro appartenente al suo NUCLEO FAMILIARE.

La presente garanzia opera a condizione che:

- la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi o operando abusivamente nel COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP dell'ASSICURATO o su apparecchiature quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, tablet, smartphone, memorie esterne, ecc. dell'ASSICURATO e/o di un membro appartenente al suo NUCLEO FAMILIARE;
- la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere dall' ASSICURATO medesimo o da un membro appartenente al suo NUCLEO FAMILIARE mediante l'utilizzo di web e di Social e Media network.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) per annualità assicurativa.

Art. 37 - Delimitazioni

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 34 - Oggetto della garanzia "Assistenza MALWARE (virus informatici)" e 35 - Oggetto della garanzia "Assistenza per CYBER BULLISMO", la COMPAGNIA:

- **non si assume** responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'ASSICURATO;

- **non riconosce** rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'ASSICURATO non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- **non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di ASSICURAZIONE o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla CENTRALE OPERATIVA e da queste organizzate.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 38 - Rischi esclusi specifici

a) Relativamente agli Artt. 34 - Oggetto della garanzia "Assistenza MALWARE (virus informatici)" e 36- Oggetto della garanzia "Lesione della reputazione", l'ASSICURAZIONE non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente da:

- circostanze note all'ASSICURATO al momento della stipula della POLIZZA che potrebbero determinare l'insorgenza di un SINISTRO;
- dolo dell'ASSICURATO, del CONTRAENTE, dei suoi familiari, eccetto i minori di cui l'ASSICURATO deve rispondere;
- guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'ASSICURATO, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastrutture server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'ASSICURATO;
- vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del SISTEMA INFORMATICO dell'ASSICURATO;
- atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o disposizioni di autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- utilizzo di servizi di *cloud computing*;
- raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'ASSICURATO di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- ogni tipo di operazione avente a oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. *underlying*).

Si intendono, inoltre, esclusi dall'indennizzo

- i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il COMPUTER NOTEBOOK o Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un SINISTRO coperto dalla presente POLIZZA nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei programmi;
- i costi per il ripristino di archivi, dati, anche personali, e programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di MALWARE;
- i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i programmi andati distrutti o danneggiati;
- i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

b) Relativamente all'Art. 35 - Oggetto della garanzia "Assistenza per CYBER BULLISMO" **la CENTRALE OPERATIVA non eroga:**

- le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'ASSICURATO, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle prestazioni.

Le prestazioni di assistenza non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'ASSICURATO abbia partecipato attivamente;
- di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari dal DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS (check-up);
- di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni;
- di dolo dell'ASSICURATO, del CONTRAENTE, dei suoi familiari, eccetto i minori di cui l'ASSICURATO deve rispondere.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 39 - Operatività delle garanzie^[5]

Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 34 - Oggetto della garanzia "Assistenza MALWARE (virus informatici)" **l'operatività dell'ASSICURAZIONE è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:**

- a) le apparecchiature utilizzate dall'ASSICURATO siano esclusivamente COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP e non siano utilizzate esclusivamente per attività professionali, commerciali e artigianali;
Pertanto non sono comprese in garanzia tutte le Prestazioni di assistenza su apparecchiature quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, tablet, smartphone, memorie esterne, ecc.
- b) il COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP operi in ambiente Microsoft Windows, macOS (per Mac - Apple) o Linux;
- c) l'ASSICURATO possieda la licenza dei software utilizzati;
- d) l'ASSICURATO effettui controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di programmi non autorizzati e abbia adottato programmi antimalware e antivirus.

Si precisa, inoltre, che al fine di ricevere l'erogazione della prestazione, deve essere attiva la connessione con una rete informatica (internet).

Art. 40 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE opera, per le prestazioni di cui agli Artt. 34 - Oggetto della garanzia "Assistenza MALWARE (virus informatici)", 35 - Oggetto della garanzia "Assistenza per CYBER BULLISMO" e 36 - Oggetto della garanzia "Lesione della reputazione", in Italia.



[5]: La copertura assicurativa opera anche se sul mio computer non ho installato protezioni antivirus? Tra le varie finalità che le sono proprie, la copertura offerta dal Pack Protezione Digitale vuole essere un aiuto per ovviare ai danni che si verifichino in caso di inefficacia delle protezioni antivirus che, per evidenti ragioni di sicurezza, devono sempre essere installate sul computer nonché aggiornate costantemente; la copertura assicurativa pertanto interverrà qualora la presenza di detti sistemi non sia stata sufficiente a evitare il danno.

Art. 41 - Denuncia del sinistro**Denuncia di SINISTRO alla COMPAGNIA**

L'ASSICURATO/CONTRAENTE, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso immediatamente del SINISTRO tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l'ASSICURATO ne ha avuto conoscenza con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di SINISTRO deve essere completa oltre che esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il SINISTRO stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della COMPAGNIA in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le COSE avevano al momento del SINISTRO, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'ASSICURATO/CONTRAENTE è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, nei 5 (cinque) giorni successivi al SINISTRO, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla COMPAGNIA.

Art. 42 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'ASSICURATO ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del SINISTRO fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La COMPAGNIA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

Art. 43 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la perdita del diritto all'indennità o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 44 - Limite di indennizzo

La COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 45 - Pagamento dell'indennizzo

La COMPAGNIA provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento qualora previsto dalla gestione del SINISTRO stesso.

Art. 46 - Esagerazione dolosa del danno

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o

sottratte COSE che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette COSE salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 47 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazione civile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 2 - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA

Art. 48 - Denuncia di sinistro

L'ASSICURATO, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile dare immediato avviso del SINISTRO attraverso il numero verde 800.484343 alla COMPAGNIA, facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni con denuncia scritta. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del SINISTRO, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del SINISTRO note all'ASSICURATO.

Art. 49 - Gestione delle vertenze e spese legali

La COMPAGNIA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'ASSICURATO, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'ASSICURATO e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'ASSICURATO stesso. Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in POLIZZA. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra COMPAGNIA e ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse. La COMPAGNIA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 3 - TUTELA LEGALE

Art. 50 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

- a) L'ASSICURATO deve immediatamente denunciare alla COMPAGNIA o ad ARAG qualsiasi CASO ASSICURATIVO nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- b) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della COMPAGNIA o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
- c) L'ASSICURATO ha il diritto, a partire dalla fase giudiziale, di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla COMPAGNIA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del CASO ASSICURATIVO. Per la fase stragiudiziale, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia, tramite incarico affidato ad un legale del Network.
- d) Se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, la COMPAGNIA o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'ASSICURATO non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'ASSICURATO deve conferire mandato.
- e) L'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la COMPAGNIA o ARAG.

Art. 51 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'ASSICURATO richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la COMPAGNIA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del CASO ASSICURATIVO, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 52 - Gestione del caso assicurativo

- Ricevuta la denuncia del CASO ASSICURATIVO, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia, tramite incarico affidato a un legale del Network.
- Ove ciò non riesca, se le pretese dell'ASSICURATO presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 50 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
- La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- L'ASSICURATO non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
- L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di parte e di Periti viene concordata con ARAG.
- La COMPAGNIA o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- In caso di disaccordo in merito alla gestione del CASO ASSICURATIVO tra l'ASSICURATO e la COMPAGNIA o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La COMPAGNIA avverte l'ASSICURATO del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 4 - PACK PROTEZIONE DIGITALE

Art. 53 - Modalità per richiedere le prestazioni

Per le garanzie di cui agli Artt. 34 - Oggetto della garanzia "Assistenza malware (virus informatici)" e 35 - Oggetto della garanzia "Assistenza per cyber bullismo" la COMPAGNIA eroga le prestazioni di assistenza tramite la Struttura Organizzativa di UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e CENTRALE OPERATIVA con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La CENTRALE OPERATIVA è a disposizione dell'ASSICURATO, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e garantirà gli interventi di Assistenza tutti i giorni dell'anno dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Per ottenere l'Assistenza, l'ASSICURATO deve contattare sempre e preventivamente la CENTRALE OPERATIVA, utilizzando una delle seguenti modalità:



- per telefono al numero verde:

- per telefono al numero:

+ 39 011 - 6523202

**UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino**

La COMPAGNIA ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Per la garanzia di cui all'Art. 36 - Oggetto della garanzia "Lesione della reputazione" vale quanto disciplinato

agli Artt. 41 - Denuncia del sinistro e 42 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Norme di legge richiamate in polizza

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Codice di procedura penale

Art. 535 - Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

(...) abrogato.

Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

Art. 541 - Condanna alle spese relative all'azione civile

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:



- telefono:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- indirizzo PEC: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

- indirizzo email: sinistri@arcavita.it

- fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero del contratto;
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare

Modalità per la richiesta di Assistenza

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:



- per telefono al numero verde:

- per telefono al numero:

+ 39 011 - 6523202

**UnipolAssistance S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino**

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Modulo di denuncia

Polizza Zero Pensieri

DA INVIARE

- via E-mail a: sinistri@arcavita.it;
- oppure via PEC a: arcasinistri@pec.unipol.it
- oppure tramite Raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
- oppure tramite Fax a: 0458192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 – 8192397

N° Sinistro Aperto		N° CONTRATTO/TARGA	
DATI DEL CONTRAENTE:		CF/PI	
DATI DELL'ASSICURATO /DANNEGGIATO			
Nominativo		CF/PI	
Residente in Via		Cap.	Comune (Prov.)
Tel./Cel.		E-mail	
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Data e ora e Luogo del sinistro:			
Causa e descrizione dettagliata dell'evento:			
Elenco e Descrizione danni:			
Bene visibile presso:			
Dati danneggiato/i Terzo (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo)			
Autorità intervenute:			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):			
DATI BANCARI			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
LUOGO E DATA:		FIRMA: 	
		*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma	

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi indicati dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Compagnia l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____

Firma contraente*:  _____

Firma assicurato danneggiato (se diverso da contraente)*:  _____

*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma

Zero Pensieri

Assicurazione Responsabilità Civile della privata

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributtrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.